



# SCADENZARIO

Si riportano di seguito le principali scadenze del **TERZO TRIMESTRE 2019**.  
**LUGLIO**

<b>Martedì 16 luglio</b>	
<b>IVA</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
<b>LIQUIDAZIONE MENSILE IRPEF</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per (Informativa SEAC <a href="#">18.1.2018, n. 20</a> ):
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>partecipazioni non qualificate;</li> <li>partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti nel 2018.</li> </ul> Versamento delle ritenute operate a giugno relative a:
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto</li> </ul> Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (Informativa SEAC <a href="#">27.2.2019, n. 69</a> ).
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della prima rata 2019 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

**Sabato 20 luglio**

<b>IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE MOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA MOSS del secondo trimestre relativa ai servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione resi a soggetti privati UE e versamento dell'imposta dovuta, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).
--	---

**Lunedì 22 luglio**

<b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
<b>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 come comunicato dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet (Informativa SEAC <a href="#">9.1.2019, n. 9</a> ).

**Martedì 23 luglio**

<b>MOD. 730/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna al dipendente / pensionato / collaboratore, da parte del CAF / professionista abilitato, del mod. 730 e del prospetto liquidazione mod. 730-3 consegnati dal contribuente dall'1.7 al 23.7.2019;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte del CAF / professionista abilitato consegnati dal contribuente dall'1.7 al 23.7.2019.</li> </ul>
----------------------	--

**Giovedì 25 luglio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie (Informativa SEAC <a href="#">23.2.2018, n. 62</a> ). Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>
--	--

Si evidenzia che, in sede di conversione del DL n. 34/2019, il Legislatore ha **concesso la proroga al 30.9.2019** dei versamenti delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019 a favore dei **sogetti per i quali sono stati approvati i nuovi ISA**.

Le **scadenze del mese di luglio** sono quindi da riferire ai **sogetti non interessati** (ad esempio, con ricavi / compensi superiori a € 5.164.569, esercenti attività senza il relativo ISA, persone fisiche "private").

**Martedì 30 luglio**

<b>MOD. REDDITI 2019</b> <b>MOD. IRAP 2019</b> <b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019</b>  <b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b> <b>ENTI NON COMMERCIALI</b>  <b>BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI</b> <b>SOGGETTI CHE <u>NON</u></b> <b>BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	<p>Termine entro il quale effettuare, <b>senza la maggiorazione dello 0,40%</b>, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che <b>hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni</b> per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● saldo IVA 2018 con maggiorazione del 2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>● IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018 (prima rata), nonché 2/3 rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>● imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>● IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● diritto CCIAA 2019 (codice tributo 3850).</li> </ul>
---	---

**Martedì 31 luglio**

<b>IVA</b> <b>CREDITO TRIMESTRALE</b>	<p>Invio telematico all'Agenda delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR (Informativa SEAC <a href="#">27.3.2019, n. 100</a>).</p>
<b>SPESOMETRO ESTERO</b>	<p>Invio telematico all'Agenda delle Entrate della comunicazione relativa a giugno dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.</p>
<b>CORRISPETTIVI</b> <b>DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	<p>Invio telematico all'Agenda delle Dogane dei corrispettivi del mese di giugno, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.</p>
<b>INPS</b> <b>DIPENDENTI</b>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.          L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<b>INPS</b> <b>AGRICOLTURA</b>	<p>Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.</p>
<b>ACCISE</b> <b>AUTOTRASPORTATORI</b>	<p>Presentazione all'Agenda delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t (Informativa SEAC <a href="#">29.3.2019, n. 102</a>).</p>

<p><b>MOD. REDDITI 2019          PERSONE FISICHE          SOGGETTI CHE <u>NON</u>          BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>● IRPEF (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● addizionale regionale IRPEF (saldo 2018);</li> <li>● addizionale comunale IRPEF (saldo 2018 e acconto 2019);</li> <li>● imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li> <li>● imposta sostitutiva (20% - 26%) dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate;</li> <li>● cedolare secca (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● IVIE (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● IVAFE (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● contributi IVS (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● contributi Gestione separata INPS (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● contributi previdenziali geometri (saldo 2018 e acconto 2019).</li> </ul>
<p><b>MOD. REDDITI 2019          SOCIETÀ DI PERSONE          SOGGETTI CHE <u>NON</u>          BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>● imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p><b>MOD. REDDITI 2019          SOCIETÀ DI CAPITALI          ENTI NON COMMERCIALI          SOGGETTI CHE <u>NON</u>          BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>● IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018 (prima rata). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>● imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>

<b>MOD. IRAP 2019 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , dell'IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento dell'imposta sostitutiva (12% - 16%), <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2018, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 940 a 948, Finanziaria 2019.
<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , del diritto CCIAA 2019 (codice tributo 3850).
<b>ROTTAMAZIONE RUOLI VERSAMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento (unica soluzione / prima rata) delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;</li> <li>• versamento (unica soluzione / prima rata) delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, ed hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, ammessi automaticamente alla "rottamazione-ter" ex DL n. 119/2018.</li> </ul>
<b>ROTTAMAZIONE RUOLI MOD. DA-2018-R</b>	Presentazione all'Agenzia delle Entrate – Riscossione del nuovo mod. DA-2018-R, direttamente allo sportello / tramite PEC / con l'applicazione "FaiD.A te" da parte dei soggetti che intendono aderire alla definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", usufruendo della riapertura disposta dal DL n. 34/2019, a condizione che non abbiano già presentato l'istanza entro il 30.4.2019.
<b>STRALCIO E SALDO MOD. SA-ST-R</b>	Presentazione all'Agenzia delle Entrate – Riscossione del nuovo mod. SA-ST-R, direttamente allo sportello / tramite PEC / con l'applicazione "FaiD.A te" da parte delle persone fisiche che, versando in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, intendono aderire al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 usufruendo della riapertura disposta dal DL n. 34/2019, a condizione che non abbiano già presentato l'istanza entro il 30.4.2019.

## AGOSTO

Per effetto della "Proroga di Ferragosto" gli **adempimenti fiscali ed i versamenti che scadono nel periodo 1.8 – 20.8.2019** possono essere effettuati **entro il 20.8.2019** senza alcuna maggiorazione.

### Martedì 20 agosto

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre (Informativa SEAC <a href="#">13.3.2019, n. 83</a> ).
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della seconda rata fissa per il 2019 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani (Informativa SEAC <a href="#">27.2.2019, n. 68</a> ).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (Informativa SEAC <a href="#">27.2.2019, n. 69</a> ).
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento terza rata premio INAIL per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

**Lunedì 26 agosto**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie (Informativa SEAC <a href="#">23.2.2018, n. 62</a> ). Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>
--	---

**Giovedì 30 agosto**

<p><b>MOD. REDDITI 2019</b>  <b>MOD. IRAP 2019</b>  <b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019</b></p> <p><b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b>  <b>ENTI NON COMMERCIALI</b></p> <p><b>BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI</b>  <b>SOGGETTI CHE <u>NON</u></b>  <b>BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che <b>hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni</b> per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● saldo IVA 2018 con maggiorazione del 2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>● IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018 (prima rata), nonché 2/3 rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>● imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>● IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● diritto CCIAA 2019 (codice tributo 3850).</li> </ul>
--	--

**Venerdì 31 agosto**

<p><b>INPS</b>  <b>DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
---	--

**SETTEMBRE**

**Lunedì 2 settembre**

<p><b>SPESOMETRO ESTERO</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a luglio dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE.</p> <p>L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.</p>
<p><b>CORRISPETTIVI</b>  <b>DISTRIBUTORI CARBURANTE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di luglio, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica</p>
<p><b>INPS</b>  <b>DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>

**Lunedì 16 settembre**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);</li> <li>• al secondo trimestre (soggetti trimestrali).</li> </ul> La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (Informativa SEAC <a href="#">23.3.2018, n. 93</a> ).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate ad agosto da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (Informativa SEAC <a href="#">27.2.2019, n. 69</a> ).
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della seconda rata 2019 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).



**Mercoledì 25 settembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili) considerando le nuove soglie (Informativa SEAC <a href="#">23.2.2018, n. 62</a>). Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>● la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>● i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>
--	---

**Lunedì 30 settembre**

<b>SPESOMETRO ESTERO</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa ad agosto dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.</p>
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di agosto, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.</p>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015</p>
<b>MOD. REDDITI 2019 PERSONE FISICHE SOGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>senza la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>● IRPEF (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● addizionale regionale IRPEF (saldo 2018);</li> <li>● addizionale comunale IRPEF (saldo 2018 e acconto 2019);</li> <li>● imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li> <li>● imposta sostitutiva (20% - 26%) dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate;</li> <li>● cedolare secca (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● IVIE (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● IVAFE (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● contributi IVS (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● contributi Gestione separata INPS (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>● contributi previdenziali geometri (saldo 2018 e acconto 2019).</li> </ul>

<p><b>MOD. REDDITI 2019          SOCIETÀ DI PERSONE          SOGGETTI CHE BENEFICIANO          DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>senza la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p><b>MOD. REDDITI 2019          SOCIETÀ DI CAPITALI          ENTI NON COMMERCIALI          SOGGETTI CHE BENEFICIANO          DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, <b>senza la maggiorazione dello 0,40%</b>, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018 (prima rata). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p><b>MOD. IRAP 2019          SOGGETTI CHE BENEFICIANO          DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>senza la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell'IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p><b>RIVALUTAZIONE BENI          D'IMPRESA          SOGGETTI CHE BENEFICIANO          DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva (12% - 16%), <b>senza la maggiorazione dello 0,40%</b>, per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2018, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 940 a 948, Finanziaria 2019.</p>
<p><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019          SOGGETTI CHE BENEFICIANO          DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>senza la maggiorazione dello 0,40%</b>, del diritto CCIAA 2019 (codice tributo 3850).</p>
<p><b>BONUS LIBRERIE 2018</b></p>	<p>Termine ultimo per la presentazione alla Direzione Biblioteche e Istituti Culturali dell'istanza per il bonus relativo alle spese 2018. L'istanza va presentata in via telematica tramite l'apposito portale all'indirizzo <a href="https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/">https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/</a> (Informativa SEAC <a href="#">18.6.2019, n. 185</a>).</p>
<p><b>BONUS EDICOLE 2018</b></p>	<p>Termine ultimo per la presentazione al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria dell'istanza per il bonus relativo alle spese 2018. L'istanza va presentata in via telematica tramite l'apposito portale all'indirizzo <a href="https://www.impresainungiorno.gov.it/">https://www.impresainungiorno.gov.it/</a>.</p>
<p><b>ROTTAMAZIONE RUOLI          RISORSE UE          VERSAMENTI</b></p>	<p>Versamento (unica soluzione / prima rata) delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.</p>